

SCI CLUB AVEGNO

STATUTO

Approvato dall'Assemblea in data 14.06.2015

STATUTO DELLO SCI CLUB AVEGNO

I. FONDAZIONE E NOME

Art. 1

Con l'assemblea costitutiva del 22 ottobre 1969 è stata fondata un'associazione denominata SCI CLUB AVEGNO con sede sociale ad Avegno. In data 08.05.2006 lo stesso è stato modificato ed adattato alle esigenze attuali.

In data 1.06.2009 viene approvata una modifica all'Art. 5. In data 14.06.2015 viene approvata una modifica all'Art.10.

L'associazione è apolitica, aconfessionale e non esercita nessuna attività lucrativa.

II. SCOPO

Art. 2

Cpv. 1

Scopo della società è di promuovere e diffondere lo sport dello sci e dello snowboard mediante:

- a) corsi di sci/snowboard
- b) escursioni/gite
- c) gare
- d) conferenze e proiezione sullo sport dello sci, la sua tecnica e la sua storia
- e) riunioni periodiche dei soci per la discussione degli affari sociali e delle attività in programma

Cpv. 2

Come complemento, la società può alimentare e favorire altre attività a condizione che:

- a) non comprometta lo scopo definito al cpv. 1 del presente articolo
- b) non ne sia danneggiata la società stessa

III. SOCI

Art. 3

Fa parte del Club ogni persona che ha pagato la regolare tassa sociale.

Il Club si compone di soci attivi, sostenitori e onorari.

Sono attivi coloro che pagano la quota annua fissata dal Comitato

Sono sostenitori coloro che appoggiano il Club mediante un Contributo annuale.

L'assemblea, su proposta del Comitato, proclamerà onorari quei soci che si sono resi benemeriti al Club mediante segnalate prestazioni.

Sono considerati soci fondatori coloro che hanno dato la loro adesione al Club entro il 30 novembre 1969.

L'ammissione è subordinata alla decisione del comitato. In caso di rifiuto il postulante ha il diritto di appellarsi all'assemblea.

Art. 4

Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto.

Il socio in mora con il pagamento della quota viene radiato.

I soci che tengono meno ai loro doveri e che in qualunque modo danneggiano la società possono venire espulsi dal suo seno in qualunque assemblea, su decisione del comitato.

Se un presente ad un'assemblea non si comporta degnamente, il comitato può ordinare l'espulsione dell'aula.

Art. 5

La durata dell'esercizio va dal 1. Gennaio al 31 dicembre.

IV. ORGANIZZAZIONE

Art. 6

Gli organi del Club sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il comitato
- c) la commissione tecnica
- d) la commissione di revisione

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 7

L'assemblea generale è convocata annualmente dal comitato, entro fine giugno.

I soci devono ricevere l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della riunione.

L'assemblea è valida se il numero dei soci presenti supera di un'unità i membri presenti del comitato. Non verificandosi questa condizione, il comitato provvederà alla sua riconvocazione per una data entro gli 8 giorni, con l'avvertimento che l'assemblea potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 8

L'assemblea generale è l'organo superiore del Club, è la sola autorizzata a svolgere le seguenti mansioni:

- a) nomina il comitato ed il presidente;
- b) adatta lo statuto, lo modifica o ne sospende l'applicazione;
- c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione della società;
- d) autorizza le spese straordinarie;
- e) approva il rapporto annuale, il resoconto, il rapporto dei revisori e quello sulla gestione del materiale

L'assemblea generale nomina il presidente del giorno e due scrutatori.

Le votazioni hanno luogo mediante scrutinio pubblico, a meno che lo scrutinio segreto venga domandato da un socio e accettato da parte dei membri del comitato presenti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti la decisione spetta al presidente dell'assemblea. I minori di 16 anni non hanno diritto di voto.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 9

Il comitato convoca l'assemblea straordinaria:

- a) ogni qualvolta lo ritiene opportuno
- b) quando la convocazione è chiesta dai soci

La domanda di convocazione, con l'indicazione degli oggetti deve essere presentata al presidente della società e firmata da almeno un quinto dei soci iscritti.

COMITATO

Art. 10

Il comitato è l'organo esecutivo e rappresenta il Club di fronte ai terzi.

Si compone di un minimo di 7 e un massimo di 11 membri e si costituisce di propria iniziativa.

È composto:

- a) dal presidente che dirige le assemblee, firma in nome del Club unitamente al segretario e presenta il rapporto annuale;
- b) dal segretario che tiene il verbale delle decisioni del comitato e dell'assemblea ed evade la corrispondenza; in caso di assenza del segretario la stesura del verbale sarà effettuata dal vicepresidente o dal presidente.

COMMISSIONE TECNICA

Art. 11

La commissione tecnica è nominata dal comitato stesso; organizza i corsi, le gare e tutte quelle manifestazioni che rappresentano l'attività sciatoria del Club.

COMMISSIONE DI REVISIONE

Art. 12

Si compone di due membri, rieleggibili per un massimo di 5 (cinque) anni.

E' incaricata del controllo della contabilità e deve presentare un rapporto scritto all'assemblea generale.

V. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13

I membri del comitato stanno in carica un anno e sono rieleggibili; devono in ogni caso essere riproposti dall'assemblea ed essere presenti in sala. Un membro del comitato può essere rieletto anche se assente previa giustificazione e accettando l'eventuale rielezione.

VI. MANIFESTAZIONI E PRESENTAZIONI

Art. 14

Il comitato decide sulle manifestazioni indette dal club (feste, tombole, ecc.).
In particolare, ogni manifestazione dovrà seguire le seguenti direttive:

- a) partecipazione operativa dei soci gratuita;
- b) ricompensa più che altro simbolica alla fine dei lavori, sulla scorta di un consenso verbale di un membro del comitato, il quale è tenuto a saldare la fattura di propria tasca, da rimborsare successivamente con la presentazione degli atti al cassiere del club;
- c) se persone terze sono retribuite sulla base di un contratto stipulato con il comitato, lo stesso dovrà includere, nel limite del possibile, le previste spese di cene, bibite e trasferte

VII. PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15

Il patrimonio del Club è costituito dal fondo sociale e relativi frutti, dalle tasse sociali, dai contributi volontari e dall'inventario. Di fronte a terzi il Club risponde unicamente con il suo patrimonio sociale, esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri, degli organi dirigenti o di altri soci del Club. Il Club non risponde per danni causati da soci.

IX. MODIFICA DEGLI STATUTI

Art. 17

Il Comitato o i soci possono proporre modifiche parziali o totali dello statuto

IX. SCIOGLIMENTO

Art. 18

In caso di scioglimento l'assemblea generale decide sulla destinazione del patrimonio sociale. Lo stesso deve però essere utilizzato unicamente nell'interesse dello sport.
Una distribuzione fra i soci è esclusa.

X. APPROVAZIONE

Art. 19

Il presente statuto viene approvato nell'assemblea del 05.06.2006 ed annulla tutte le disposizioni precedenti

Il presidente la segretaria

Lorena Laloli Aline Debernardi